

Scheda n. 375

Organici di diritto per l'a.s. 2012-2013 (CM 25/12)

Personale scolastico - Sicurezza a scuola - Numero alunni per classe - Insegnanti di sostegno - Insegnanti curricolari

Il MIUR il 29/03/2012 ha emanato la [C.M. n° 25/12](#) concernente la formulazione degli **organici di diritto per l'a.s. 2012-2013**.

È immediatamente affermato il principio che l'**organico di diritto non deve superare la somma dei posti in organico di diritto e di fatto dell'a.s. precedente**, rinviando alla circolare sull'organico di fatto eventuali incrementi, come ad esempio quelli relativi alle **deroghe per i posti di sostegno**, come precisato nell'apposito paragrafo.

È importante che fin dall'inizio venga richiamato l'**obbligo di attenersi alle disposizioni di cui al [DPR n° 81/09](#)** che contiene i **tetti massimi per la formazione delle prime classi** delle scuole di ogni ordine e grado.

È qui da sottolineare che il [DPR](#) citato all'art. 5 comma 2 stabilisce che "di norma" **tutte le prime classi frequentate da alunni con disabilità non debbono avere più di 20 alunni**.

Il termine "di norma" consente delle "eccezioni" che sono previste dall'art. 4 dello stesso [DPR](#) per tutte le prime classi, comprese quelle con alunni con disabilità, sino ad un massimo del 10%; ciò significa che al massimo **le prime classi con alunni con disabilità non debbono superare i 22 alunni**. E' poi da tener presente che l'apposito paragrafo della [Circolare](#) concernente i posti di sostegno ribadisce il principio secondo cui:

*"Si raccomanda la **massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili**, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni."*

Tale disposizione implicitamente rinvia alla [C.M. n° 63/11](#) secondo cui **una prima classe non può avere più di 20 alunni** in presenza di **1 alunno con certificazione di "gravità"** (comma 3, art. 3 [L. n° 104/92](#)) o di **2 alunni non "gravi"** (comma 1, art. 3 [L. n° 104/92](#)).

Nel primo paragrafo della [Circolare](#), concernente le procedure, è importante una disposizione che **consente la riduzione del numero di alunni per classe in casi particolari**, come segue:

*"Particolare attenzione dovrà essere riservata alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, riguardanti i comuni montani e le piccole isole, la **limitata capienza delle aule**, il rispetto delle **norme sulla sicurezza**, le aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana."*

La [Circolare](#) poi si articola per gradi di scuola.

Nel paragrafo concernente la **scuola dell'Infanzia** sono previste alcune **priorità per alcuni alunni** in caso di eccesso di iscrizioni. Esse riguardano gli alunni che **compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2012** rispetto a quanti, compiendoli entro il 30 aprile 2013, vorrebbero anticipare la frequenza; e gli alunni **che hanno frequentato** nell'anno precedente le **"sezioni primavera"**.

Manca però un riferimento esplicito agli alunni certificati con grave disabilità che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della [L. n° 104/92](#), **hanno diritto di precedenza** nell'accesso ai servizi previsti dalla stessa [L. n° 104/92](#) tra cui quello scolastico. Tale precedenza è da ritenersi valga certamente rispetto ai compagni che compiono i 3 anni non solo entro aprile 2013, ma anche entro il 31 dicembre 2012; mentre si deve supporre non possa operare nei confronti dei compagni che già provengono da una "sezione primavera".

Nulla da eccepire rispetto ai paragrafi della scuola primaria e secondaria di I grado.

Invece nel caso di classi di **scuola secondaria di II grado** (ex superiori) la [Circolare](#) stabilisce che per quelle successive alla prima, qualora il numero medio di alunni sia inferiore a 22, **si deve procedere ad una redistribuzione** in modo tale da avere classi sino ad un massimo di 30 alunni.

È da ritenere però che se le classi provengono da prime formate con il tetto massimo di 20 alunni perchè frequentate da alunni con disabilità, **il numero di tali alunni non possa superare**, anche in tale circostanza, **il numero di 22**, per la logica secondo cui non avrebbe senso stabilire la formazione di prime classi con un tetto massimo che poi però possa essere sfornato sino a 30.

Un successivo paragrafo della [Circolare](#) riguarda la dotazione degli organici presso i **Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti** di cui al [D.M. 25 ottobre 2007](#) emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632 della [L. 296/06](#). **Manca in esso qualunque riferimento agli alunni con disabilità.**

Siccome però all'inizio della Circolare è stato richiamato il [DPR n° 81/09](#) è da ritenere che **anche a queste classi si applichi il tetto previsto dall'art. 5 dello stesso DPR.**

Inoltre è da ricordare che già la [O.M. n° 455/97](#), richiamata espressamente dalla [sentenza della Corte Costituzionale n° 226/01](#), stabilisce che anche nelle classi dei **corsi per gli adulti agli alunni**



con disabilità spettino ore di sostegno; secondo la [L. n° 296/06](#), art. 1 comma 605 lett. b), queste debbono corrispondere alle loro "effettive esigenze".

Vedi anche le schede:

n° 96. [Corsi di istruzione per adulti](#)

n° 285. [Riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi a seguito della riforma Gelmini \(DPR 81/09\)](#)

n° 346. [Circolare n° 63 del 2011: norme indirettamente riguardanti l'inclusione scolastica \(CM 63/11\)](#)

03/04/2012

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

Aderente

Coordown - Coordinamento Nazionale Associazioni Sindrome di Down - EDSA - European Down Syndrome Association
FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap - FID - Forum Italiano sulla Disabilità

LE SEDI AIPD ALCAMO · AREZZO · AVELLINO · BARI · BELLUNO · BERGAMO · BRINDISI · CALTANISSETTA · CAMPOBASSO · CASERTA · CASTELLI ROMANI · CATANIA · CATANZARO · COSENZA · FOGGIA · GROSSETO · L'AQUILA · LECCE · LIVORNO · MACERATA · MANTOVA · MARCA TREVIGIANA · MATERA · MILAZZO MESSINA · NUORO ORISTANO · PAVIA · PERUGIA · PISA · POTENZA · RAVENNA · REGGIO CALABRIA · ROMA · SALUZZO SAVIGLIANO FOSSANO · SUD PONTINO · TARANTO · TERAMO · TERMINI IMERESE · TRENTO · VENEZIA · VERSILIA · VIBO VALENTIA · VITERBO